

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI A PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI
SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE

Spett.le

Regione Emilia-Romagna

Area Valutazione impatto ambientale e autorizzazioni

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

E p.c. ARPAE Reggio Emilia

aoore@cert.arpa.emr.it

PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI RELATIVE AL:

☐ Piano/Programma, sotto indicato

☒ **Progetto**, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Procedimento di autorizzazione unica di Valutazione di Impatto ambientale (VIA) ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 relativo al progetto denominato "2020MOAG0023 - realizzazione di tre coppie di pozzi nell'ambito della riorganizzazione del campo acquifero di Bosco di Fontana" nel Comune di Rubiera (RE) con contestuale variante sostanziale all'istanza di concessione di derivazione, che comprende anche la variante agli strumenti urbanistici e di settore del Comune di Rubiera e la procedura espropriativa, presentato da ATERSIR e Aimag s.p.a., pubblicato sul BURERT n. 12 del 17/1/2024.

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

La Sottoscritta Sig.ra Corradini Ella (C.F. CRR LLE 33E59 D037O) nata a Correggio (R.E.) il 19/05/1933, residente a Rubiera (R.E.), in V.le C. Prampolini n. 29,

in qualità di legale rappresentante della Società Perla Verde s.r.l. (C.F. e Partita IVA 00276030350), con sede legale in Salvaterra di Casalgrande (R.E.) Via XXV Aprile n. 70, proprietaria delle aree di cui al Foglio 19 Mappali n. 3 e 9 del N.C.T. del Comune di Rubiera, interessate dal sopra richiamato progetto

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del d.lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni**:

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

☒ Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)

- X Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)
- X Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)
- Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)
- X Altro (*specificare*) Aspetti legati alla procedura espropriativa

TESTO DELL'OSSERVAZIONE IN ALLEGATO 1

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'allegata informativa per il trattamento dei dati personali effettuato dalla Regione Emilia-Romagna per l'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal d.lgs. 152/06 e dalla l.r. 4/2018 nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale, conformemente al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web delle valutazioni ambientali VIA-VAS della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>). L'Allegato 2 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione" e l'Allegato 3 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul sito web delle valutazioni ambientali VIA-VAS.

ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1- Testo dell'osservazione
- Allegato 2 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione
- Allegato 3 - Copia del documento di riconoscimento in corso
- Allegato 4 – Informativa per il trattamento dei dati personali

Salvaterra di Casalgrande, 16/02/2024

La dichiarante

p. Perla Verde srl
Corradini Ella

(Firma/Firma digitale)

TESTO DELLE OSSERVAZIONI RELATIVE AL

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) AI SENSI DEL CAPO III DELLA L.R. 4/2018 RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO “2020MOAG0023 - REALIZZAZIONE DI TRE COPPIE DI POZZI NELL’AMBITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL CAMPO ACQUIFERO DI BOSCO DI FONTANA” NEL COMUNE DI RUBIERA (RE) CON CONTESTUALE VARIANTE SOSTANZIALE ALL’ISTANZA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE, CHE COMPRENDE ANCHE LA VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI E DI SETTORE DEL COMUNE DI RUBIERA E LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA, PRESENTATO DA ATERSIR E AIMAG S.P.A., PUBBLICATO SUL BURERT N. 12 DEL 17/1/2024.

PREMESSE

Il progetto indicato in oggetto – con cui si prevede la perforazione di tre coppie di pozzi monofalda, oltre ad altre rilevanti opere infrastrutturali connesse, per il cui esame si rinvia alla documentazione depositata –, è stato sottoposto ad una preliminare valutazione che ha comportato la presentazione, da parte sia della Provincia di Reggio Emilia che del Comune di Rubiera, di una richiesta di integrazioni.

In particolare, in considerazione dell’impatto del suddetto progetto sulle aree interessate, che sono qualificate come estrattive dal PAE vigente del Comune di Rubiera di recente approvazione,

- a) la Provincia di Reggio Emilia (con parere del 07/11/2023, Prot. 1104337.E), ha evidenziato che: *“Per dare compiuta evidenza alle interferenze tra le opere in progetto e le previsioni del PAE vigente si evidenzia, inoltre, la necessità di integrare la documentazione relativa al Quadro di riferimento programmatico esplicitando l’entità delle riduzioni, in termini areali e volumetrici, delle previsioni di piano conseguenti alla realizzazione dei nuovi pozzi e delle infrastrutture ad essi connesse, comprensive delle fasce di rispetto derogabili e non, al fine di permettere una corretta valutazione delle ricadute pianificatorie”*;
- b) il Comune di Rubiera, poi (con istanza Prot. n. 15643 del 10/11/2023), ha richiesto i seguenti chiarimenti ed integrazioni: - nel SIA “Quadro di riferimento programmatico” si parla di modifiche alla cartografia e alla normativa del PAE comunale (pag. 40), ma non vi sono altri elaborati di variante al PAE; occorre chiarire se la procedura di PAUR comporta variante al PAE e, in tal caso, produrre gli elaborati di variante; - nella tavola 7A “proposta indennità” si quantifica una perdita di capacità estrattiva pari a circa 45.000 metri cubi; si chiede di integrare la documentazione di progetto con una cartografia che individui tali quantità (planimetrie e sezioni), per avere un quadro più compiuto delle ricadute del progetto sulla pianificazione delle attività estrattive;

Sulla base delle sopra riportate richieste, la documentazione di progetto è stata integrata con una proposta di variante al PAE ed una relazione illustrativa per POC stralcio finalizzato all’apposizione del vincolo di esproprio, redatti dallo Studio Geologico Ambientale Arkigeo di Gasparini Dott.Geol.Giorgio.

Per quanto concerne il PAE, la relazione prevede una proposta di variante specifica al PAE del Comune di Rubiera con l’aggiornamento dei relativi documenti, in particolare del Fascicolo 1 “Relazione di Progetto”, del Fascicolo 2 “Studio Geologico minerario” e del Fascicolo 3 “Normativa Tecnica di Attuazione”. Sono inoltre proposti nuovi allegati ed una nuova tavola di zonizzazione, oltre a due nuove schede di progetto relative ai Poli SE108 “Ampliamento Casse di Espansione Fiume Secchia” e SE016 “Campo di Canottaggio”.

A seguito della perforazione dei nuovi pozzi e la dismissione di quelli dell’attuale campo acquifero di Bosco Fontana, viene proposta una ridefinizione delle fasce di rispetto ristretta ed allargata dei pozzi, con ripercussioni specifiche sui sopra richiamati Poli estrattivi SE108 e SE016.

Se la nuova situazione comporta modifiche poco significative per il Polo SE108 con un incremento – solamente sulla carta (posto che lo stato dei luoghi, ampiamente analizzato, ha messo in evidenza come l’area

sia caratterizzata dalla scarsa presenza di materiale ghiaioso, v. *infra*) – dei volumi escavabili nel Comparto “Cà del Bosco”, da 1.300.606 a 1.451.720 m³, e lievemente ribassati per il comparto “Podere Isola”, da 1.692.766 a 1.690.439 m³, comparti questi ultimi che formano il Polo SE108, differente risulta la situazione che si determina per il Polo SE016.

In particolare, la proposta di variante presentata con le integrazioni non prevederebbe, a seguito della realizzazione dei nuovi pozzi e delle relative connesse infrastrutture in progetto, **la concessione di alcuna deroga alle distanze di rispetto previste dall’art. 18 delle NTA del PAE approvato**, distanze che risultano pari a 50 metri da acquedotti, arginature e dall’edificio Casa Carnevali (a tutt’oggi erroneamente definito *Centro di educazione ambientale*, nonostante sia effettivamente e realmente destinato a residenza, come più volte evidenziato all’Amministrazione comunale e come facilmente documentabile).

La proposta di variante presentata sempre in sede di integrazione, nel Fascicolo 3 “Normativa tecnica di Attuazione”, **prevederebbe altresì**, in ragione di quanto sopra evidenziato, **una nuova Scheda per il Polo SE016, in cui la quantità dei materiali utili ghiaiosi estraibili si riduce enormemente, dai previsti 215.000 m³ a 16.800 m³** (di cui 5.513 m³ assegnati alla zona D2 e 11.291 m³ nella Zona E), **comportando così l’annullamento di fatto, senza congrua motivazione, dell’intera potenzialità estrattiva del Polo**, in violazione della pianificazione sovraordinata.

* * *

Tutto ciò **premesso**, la Scrivente, assistita dallo Studio legale associato per il diritto Amministrativo Orienti e Associati (studiolegale@orientieassociati.it), al fine di fornire ogni elemento conoscitivo e valutativo utile all’Amministrazione procedente per la corretta valutazione del Progetto, presenta in forma scritta, secondo le modalità indicate, le seguenti

OSSERVAZIONI

Osservazione n. 1


Annullamento illegittimo della capacità estrattiva del Polo: mancata motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità delle proposte scelte progettuali di variante.

Come anticipato nelle premesse, la proposta di variante al PAE in progetto riduce la capacità estrattiva di materiale ghiaioso escavabile nel Polo SE016 da 215.000 m³ a 16.800 m³, **annullando, di fatto, senza alcuna congrua motivazione, la potenzialità estrattiva dell’intero Polo.**

Siffatto esito, oltre ad essere espressamente esplicitato nella nuova Scheda relativa al Polo SE016, risulta dal fatto che:

1) come riportato a pag. 20-21 del Fascicolo 2 “Studio geologico minerario” contenuto all’interno della *Relazione Variante al PAE del Comune di Rubiera*, **il perimetro delle aree escavabili è stato determinato** prendendo a riferimento i limiti di polo e di zona e la distanza di rispetto pari a 50 metri da acquedotti esistenti e di progetto e dall’arginatura approvata in ampliamento di quella esistente, **senza la considerazione della concessione di possibili deroghe – ammesse invece dalla disciplina vigente – alle distanze di rispetto degli scavi**. Le aree residue escavabili sono individuate nell’allegato 13 “Tavola delle reti e dei vincoli acquedottistici alle aree estrattive del Polo SE016”, che viene riportato in fig. 1.

2) nella parte escavabile, la proposta di scavo del residuo nella zona D2 risulta poi operativamente irrealizzabile: **al di fuori di qualsiasi logica aderente alla buona tecnica ed alle corrette modalità di escavazione, si prevede uno scavo triangolare (!) della larghezza di circa 8 metri e profondità di 4.9 m dal piano di campagna.**






Fig. 1 – Estratto Allegato 13

Con riferimento in particolare al punto 1), riguardante l'espressa impossibilità di concedere deroghe alle distanze di rispetto, si rileva che: **la scelta di inderogabilità delle fasce di rispetto previste nella proposta di Variante PAE, oltre a non essere adeguatamente motivata, in contrasto con quanto disposto dalla normativa vigente, risulta altresì contraria a quelle che sono le indicazioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata di PIAE, che richiede che siano individuati i volumi escavabili nel Polo considerando il massimo sfruttamento del giacimento, ivi comprese, dunque, anche le deroghe alle distanze necessarie.**

La mancata coerenza e congruità della proposta variante risulterebbe altresì confermata dal fatto che, se da un lato le distanze di rispetto non sono considerate derogabili, si riporta comunque nella proposta un (forse "vecchio") allegato 14 (vedi di seguito in fig. 2, Estratto da Fasc. 2, *Studio geologico minerario*), in cui i vincoli di rispetto sono rappresentati unitamente alle loro condizioni di derogabilità. Siffatta contraddittorietà comporta grave incertezza circa gli effettivi contenuti dispositivi dei provvedimenti conseguenti.




Fig. 2 – Estratto Allegato 14

Si osserva ulteriormente, sempre con riferimento all'osservazione di cui al punto 1), ovvero alla corretta definizione del perimetro escavabile, che nell'allegato 13, indicato nella proposta e sopra

riportato in Fig. 1, sono individuate in colore verde le zone di tutela assoluta coincidenti con le aree oggetto di esproprio, oltre ad una fascia perimetrale di larghezza pari a 10 metri definita come "Aree di rispetto a zone di tutela assoluta", che nell'allegato 14 viene definita come "E1 – Area derogabile 10m da confine". Per quanto concerne tale ultima area di rispetto perimetrale di larghezza pari a 10 metri, occorre chiarire la natura di tale vincolo che parrebbe essere definito derogabile e che non trova riscontro nell'art. 18 "distanze di rispetto" delle NTA del PAE vigente. Se siffatto vincolo viene considerato di fatto come un confine di proprietà, la distanza di rispetto si ipotizza che dovrà essere definita secondo quanto previsto dall'art. 891 del codice civile, ma occorrono necessariamente chiarimenti sul punto.

I sopra richiamati elementi di illogicità, irragionevolezza ed incongruenza della proposta variante, rischiano di inficiare, se non adeguatamente modificati e corretti in modo conforme alla disciplina vigente, la capacità estrattiva dell'intero Polo, con evidente pregiudizio degli interessi pubblici connessi alle pianificate esigenze di materiale estrattivo e degli interessi privati economico-imprenditoriali della Scrivente.

Osservazione n. II

Erroneità manifesta riguardante il calcolo delle distanze di rispetto da Casa Carnevali: illegittima compromissione delle capacità estrattive del Polo per il rispetto di distanze di rispetto erronee, non correttamente valutate.

Si osserva, come più volte esplicitato nei confronti dell'Amministrazione comunale competente all'adozione ed all'approvazione del PAE del Comune di Rubiera (redatto peraltro dallo stesso tecnico che ha predisposto la variante proposta, oggetto delle presenti osservazioni), che **nella proposta di variante al PAE viene attribuita a Casa Carnevali una destinazione impropria e non corrispondente allo stato attuale.**

Si attribuisce, infatti, a Casa Carnevali la destinazione di Centro di educazione ambientale (così si riporta nella scheda Polo SE016 Campo di canottaggio e pag. 20 della Relazione tecnica di Variante specifica), prevedendo di conseguenza una distanza di rispetto pari a 50 metri dalla medesima.

Si osserva (ancora una volta) che tale edificio non è più la sede del Centro di educazione ambientale: **come peraltro facilmente verificabile, siffatto edificio risulta essere da diversi anni un'abitazione privata, con destinazione d'uso residenziale, di proprietà di Bacaraji Serghei e Isaul Svetlana.**

Di conseguenza, non è in alcun modo più giustificata e giustificabile l'adozione di una distanza di rispetto degli scavi pari a 50 metri. Ai sensi dell'art. 18 del PAE vigente si deve invece adottare per la medesima una distanza pari a 20 metri, previsti da "edifici pubblici e da edifici privati non disabitati".

Si chiede quindi di modificare la proposta di variante oggetto di valutazione, ricomprendendo nella Scheda del Polo SE016 non solo i volumi escavabili sulla base delle previsioni di concessione di deroghe alle distanze di rispetto dalle reti esistenti e di progetto (per le ragioni di cui all'osservazione n. I), ma anche eliminando la distanza di rispetto di 50 metri da case Carnevali, che non ha più alcuna motivazione per essere confermata.

Osservazione n. III

Erroneità manifesta riguardante le potenzialità estrattive del Polo.

Nella Relazione tecnica della proposta di variante PAE a pag. 12 si afferma che "Nella presente variante si prende atto che le volumetrie estrattive previste dal PAE 1998 sono pressoché esaurite (2.450 m³ residui da cava "Prampolini"; si recepisce pertanto, la previsione di ampliamento contenuta nel PIAE 2002 pari a un volume di inerti pregiati (ghiaie e sabbie) di 268.000 m³, le quali, tenendo conto delle varie fasce di rispetto (non scavabili o comunque scavabili con limitazioni) che insistono sulle aree estrattive pianificate, scendono a un quantitativo di circa di ~~215.000~~ 16.800 m³".

Si osserva, come più volte esplicitato, che tale affermazione non corrisponde per niente alla reale situazione del Polo SE016, come peraltro riconosciuto dalla stessa Amministrazione comunale, che, interrogata circa la possibilità di variante al perimetro del Polo per correzione del suddetto errore, ha esplicitamente riconosciuto che le aree indicate dal PAE approvato come ex estrattive effettivamente non sono scavate, essendo state definite impropriamente tali per mera dimenticanza/errore (così si esprime lo stesso Comune di Rubiera, cfr. Prov. prot. n. 7806 del 6/6/2023, secondo cui: *“Dato atto che l'errore segnalato è effettivamente riscontrabile dall'analisi dei documenti”*).

I due settori del Polo estrattivo SE016 (individuati in Fig. 3), che facevano parte del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “Polo 16 - Campo di canottaggio -”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 30/10/2001, con una potenzialità estrattiva aggiuntiva pari a 248.000 m³, non sono infatti mai stati escavati.

Di conseguenza, è del tutto errato sostenere, come si afferma nella presente proposta di variante, che le volumetrie estrattive previste dal PAE del 1998 siano “pressochè esaurite”.

Siffatto errore assume particolare rilevanza ove si consideri quanto evidenziato nella prima osservazione (Osservazione n. I), riguardante l'illegittimo annullamento di fatto della capacità estrattiva dell'intero Polo.

Pertanto, al fine di sanare le suddette illegittimità ed i suddetti errori, si chiede di correggere le erronee affermazioni contenute nella relazione tecnica di variante al PAE, modificando la classificazione delle aree definite di ex-cava, che presentano ancora un residuo estrattivo, in aree escavabili, compensando così in modo legittimo la perdita di materiale inerte derivante dalla realizzazione del progetto in esame e riducendo così il danno derivante dal medesimo all'interesse pubblico ed alla scrivente proprietà.




Figura 3 – Individuazione aree di scavo residue

Osservazione n. IV

Incompletezza del progetto per mancata corretta valutazione delle interferenze.

La realizzazione dei nuovi pozzi, unitamente alla dismissione di parte di quelli esistenti determina l'individuazione di nuove fasce di tutela ristretta e allargata, con quest'ultima rappresentata attraverso l'involuppo tra la zona di tutela individuata con criterio geometrico (200 metri dai punti di captazione), la zona compresa entro l'isocrona di 360 giorni, relativa ai percorsi di flusso dell'acquifero non protetto, e la zona compresa entro l'isocrona di 180 giorni relativa agli

acquiferi protetti. Considerando che nell'area definita con criterio geometrico di 200 metri dal punto di captazione si applicherebbe la disciplina di cui al punto 4 dell'art. 94 del D.lgs 152/2006, che espressamente vieta al punto f) l'apertura di cave che possono essere in connessione con falda, **si chiede, come già verificatosi in altre occasioni, in considerazione delle caratteristiche dei luoghi (che consentono di definire la falda protetta), di esprimersi in merito alla non interferenza tra tali zone e l'attività estrattiva prevista.** Diversamente, anche per tale ragione, rileverebbero le argomentazioni evidenziate nella Osservazione I, relative all'annullamento di fatto, senza congrua motivazione ed in violazione della disciplina vigente, delle potenzialità estrattive del Polo.

Osservazione n. V

Incompletezza del progetto per mancata corretta valutazione delle interferenze.

Il progetto prevede la realizzazione di carrabili con diritto di passaggio individuate su base catastale nella tavola 7 (fig. 4).

La sovrapposizione di tali previsioni con il differente, ma connesso (in quanto riguardante le medesime aree) progetto di AIPO, relativo all'adeguamento in quota ed al potenziamento strutturale dei rilevati arginali (riportato in figura 5), evidenzia come la viabilità carrabile di collegamento sia direttamente interferente, soprattutto nel tratto compreso tra Via del Rivone e quella che porta ai pozzi 18A e 18B (fig. 5).

Anche per l'accesso previsto ai Pozzi 19A e 19B, utilizzando Via del Rivone, si rileva la necessità di prevedere con AIPO un collegamento diretto con tale viabilità, che a tutt'oggi non è previsto.

Siffatte interferenze, non adeguatamente valutate, sono idonee a rendere il progetto in esame in contrasto con le differenti prescrizioni progettuali indicate (rilevati arginali), per incompletezza ed approssimazione nella sua formulazione progettuale.





Figura 4 – Estratto tavola 7



Erroneità ed illegittimità del progetto per mancato rispetto della disciplina relativa all'assetto idrogeologico.

Lo studio di impatto ambientale del progetto ed, in particolare, il quadro di riferimento programmatico (file Q RIF PROGR_30_06_2023.pdf, p. 27) evidenziano come la coppia di pozzi in progetto 19A e 19B sia collocata internamente al limite di progetto tra la fascia B e la fascia C previsto dalla Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del 2022, come riportato di seguito nella figura 6 estratta da tale elaborato.




Figura 6 - Rischio idraulico: Fasce fluviali (Variante al PAI – Fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel PO, Tav. Sec_003).

Si evidenzia come con la D.R.G. dell'Emilia-Romagna n° 114 del 31/01/2022 "CONFERENZA PROGRAMMATICA EX ART. 68, C.3, D.LGS. N. 152/2006: PARERE IN MERITO AL "PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO (PAI-PO) E DEL PGRA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO: FIUME SECCHIA DA LUGO ALLA CONFLUENZA NEL FIUME PO E TORRENTE TRESINARO DA VIANO ALLA CONFLUENZA NEL FIUME SECCHIA", ADOTTATO CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO N. 316 DEL 03/08/2021" a seguito della **Osservazione n. 4** presentata da Aimag, Atersir, Comune di Campogalliano, Comune di Carpi, Comune di Novi di Modena, Comune di Soliera, la Regione Emilia Romagna abbia accolto la proposta di revisione della perimetrazione della fascia B di progetto, invitando comunque "gli Enti e soggetti competenti a prendere in esame, in stretto coordinamento fra loro, le misure atte a ridurre la vulnerabilità attuale dei pozzi 5, 7 e 8 presenti lungo via Albone, interni all'area di ampliamento della cassa, e del pozzo 3bis posto in prossimità della proposta di ripermetrazione in corrispondenza del Rivone, nonché dei collettori idraulici presenti nell'area e della sede stradale sopra richiamata, individuando, compatibilmente con il contesto generale trasformazione, possibili soluzioni e misure atte a consentirne il mantenimento della funzionalità, tra cui l'eventuale ricollocazione. A tal fine si ritiene che debbano essere avviate le necessarie verifiche per una stima del costo dell'intervento di messa in sicurezza dei pozzi citati e il conseguente reperimento dei fondi nell'ambito delle linee di finanziamento attualmente in essere".

La collocazione dei pozzi citati è evidenziata nella figura seguente, ripresa dal SIA del 2014-2015 per la variante sostanziale per la realizzazione di n. 2 nuovi pozzi (nn. 7 e 8) nel limitrofo Comune di Campogalliano (MO).




Fig. 7 - Figura estratta dal SIA realizzazione Pozzi 7 e 8.

Dall'analisi degli elaborati risulta evidente l'incompatibilità della collocazione dei pozzi 19A e 19B all'interno della fascia B di progetto e quindi dell'area destinata all'ampliamento della cassa andando di fatto ad aggiungersi ai pozzi 5, 7, 8 e 3bis, per i quali, come previsto dalla DGR, è necessario individuare le misure atte a ridurre la vulnerabilità attuale e le possibili soluzioni, con i relativi costi, in grado di consentirne in futuro il mantenimento della funzionalità.

Anche per tale ulteriore ragione, si osserva l'erroneità del progetto di variante.

VII. Incompletezza del progetto per mancata corretta valutazione delle interferenze.

Nella proposta di variante specifica al PAE ed in particolare nel Fascicolo 1 Relazione di Progetto si ritiene necessaria la modifica dell'allegato 1 "Tavola delle reti tecnologiche", inserendo anche i cavidotti di media e bassa tensione previsti dal progetto (non inseriti), che influiscono e impattano ulteriormente sulle aree considerate, con ulteriore danno.

Anche per tale ragione, si chiede la modifica del progetto, che risulta incompleto, erroneo e fonte di ingiustificato pregiudizio per la proprietà.

Osservazione n. VIII

Incompletezza del progetto per mancata corretta valutazione delle interferenze.

Nel quadro di riferimento ambientale (File Q RIF AMB_27AGO2022+allegati.pdf), da pag. da 85 a 89, viene proposto un testo normativo tecnico per la gestione delle aree di salvaguardia ed in particolare delle Zone di tutela assoluta, ristretta ed allargata, che di fatto modificherebbe quanto previsto dal PSC 2017, che nella tavola "5asud-Tavola dei vincoli geomorfologici, idraulici e dei limiti all'edificazione" individua con criterio geometrico per il campo di Bosco Fontana le Zone di tutela assoluta dei pozzi acquedottistici e le Zone di tutela normale dei pozzi acquedottistici.

Non si comprende se tale proposta abbia di fatto una ripercussione sulle NTA del PSC, vincolando di fatto le attività all'interno di tali zone, considerando anche che il POC stralcio si occupa unicamente

di apporre il vincolo espropriativo sulle aree interessate dalle nuove perforazioni e sulle aree pertinenziali.

Osservazione n. IX

La tav. 1 tavola di inquadramento generale con previsione di PAE (file TAV 1-Inquadramento con prev PAE.jpg), di cui in fig. 8 si riporta un estratto, individua le linee di media e bassa tensione in posizione parallela alle tubazioni in ghisa in progetto.

Fig. 8 – Estratto tav. 1.

Anche per tale ulteriore contraddittorietà in atti, si rileva l'erroneità e l'incompletezza della proposta di variante in progetto, in grado di impattare ed incidere con ulteriore danno sulle aree estrattive.

Fig. 9 – Estratto tav. IE8.

Osservazione n. X

Incompletezza del progetto per mancata corretta valutazione delle interferenze.

Nella proposta di variante al PAE depositata, il nuovo perimetro della zona di rispetto allargata dei pozzi esistenti del campo acquifero di Bosco Fontana, comporta una riduzione dell'area soggetta a tale vincolo nel Polo SE108 -Comparto Cà del Bosco-, che passa da circa 171.744 m² a circa 146.995 m².

Secondo la proposta, tale variazione comporta un aumento dei volumi escavabili in tale comparto, che passerebbero, secondo quanto riportato nella scheda di Polo, da 1.300.606 m³ a 1.451.376 m³.

Si fa presente, come già ampiamente osservato e richiamato in premessa, che la proposta di accordo ex art. 24 L.R. 7/2004 presentata al Comune di Rubiera dalla proprietà in data 11/08/2020 Prot. 10598, ha evidenziato per tale comparto un volume di ghiaia escavabile esiguo (per preponderanza di argilla, rispetto a materiale ghiaioso) dal primo livello utile secondo due ipotesi di avvicinamento alle arginature esistenti e di progetto variabili da 805.375 a 828.190 m³, con incrementi di 43.622 m³ nel caso sia interessato per una piccola porzione meridionale il secondo livello sottostante di ghiaia, sino alla quota massima consentita di 39.50 m s.l.m.

Alla luce dei reali dati geognostici e degli approfondimenti stratigrafici eseguiti dai tecnici incaricati dalle proprietà del Polo estrattivo, a suo tempo forniti come integrazione anche all'Amministrazione comunale (in sede di pianificazione, ovvero allo stesso tecnico che ha redatto anche la presente proposta di variante al PAE), non si comprende e **si ritiene fortemente errata, in quanto non aderente alla realtà ed allo stato dei luoghi indagato, la sovrastima indicata nella proposta di variante, dei volumi escavabili nel Comparto Ca' del Bosco.**

Osservazione n. XI

Erroneità manifesta del progetto con riferimento agli aspetti legati alla procedura espropriativa.

Il piano Particellare di esproprio di cui alla Tavola 7 del progetto, individua i soggetti privati direttamente coinvolti e che risultano essere le proprietà Perla Verde srl, Corradini Ella e Calcestruzzi Corradini SpA.

La tavola 7/A "Proposta di indennità" oltre a tali soggetti individua anche l'Agrofaunistica s.p.a., che risulta essere impattata dal progetto soltanto indirettamente. L'Agrofaunistica s.p.a., infatti, non ha ricevuto da parte di Aimag s.p.a., come invece le altre proprietà, la "Comunicazione di avvio del procedimento diretto all'ottenimento della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comprendente l'apposizione del vincolo espropriativo ed all'approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e comunicazione di deposito della relativa documentazione ex articoli 9, 11, 12, 15 e 16 della L.R. E.R. 37/2002 e ss.mm.ii. e della L. 241/1990 e art. 15 L.R. 4/2018".

Ciò comporta necessariamente la necessità di un chiarimento.

Ai presenti fini, tale dato conferma l'incongruenza e l'erroneità della documentazione presentata a supporto del progetto.

Sotto ulteriore profilo, si evidenzia inoltre che, mentre le superfici di asservimento risultano indicate planimetricamente nella Tavola 7, seppur prive del dettaglio delle quote e del calcolo numerico che determina le reali superfici occupate, non risulta in alcun modo esplicitato il metodo di calcolo dei volumi che rappresentano la perdita di potenzialità estrattiva che, secondo i dati riportati in progetto passerebbero da un volume prima dell'apposizione del vincolo pari a 66.663,71 m³, a circa 20.912,96 m³ dopo l'apposizione del vincolo, con una perdita presunta di complessivi 45.750,75 m³ (vedi tabella riassuntiva seguente). Si contestano, pertanto, i dati quantitativi riportati in sede di indennizzo di TAV 7/A in quanto non sono supportati dal Piano Particellare di Esproprio (TAV 7) che espone, solo in modo sintetico, alcune delle misure senza riportare il dettaglio delle quote in planimetria ed il calcolo numerico a dimostrazione delle reali superfici occupate e tanto meno vengono riportate le sezioni a supporto della quantificazione dei volumi di ghiaia inibiti all'escavazione.

Un procedimento trasparente richiede che questi dati vengano forniti per le opportune verifiche da parte dei soggetti incisi.

	Proposta di indennità TAV. 7/A		
	Potenzialità estrattiva prima l'apposizione del vincolo (mc)	Potenzialità estrattiva dopo (mc) l'apposizione del vincolo	Perdita di potenzialità estrattiva (mc)
Calcestruzzi Corradini SPA	14.099,72	314,73	13.784,99
L'Agrofaunistica SPA	37.732,80	17.652,6	20.080,20
Corradini Ella	8.320,17	1.107,88	7.212,29
Perla Verde srl	6.511,02	1.837,75	4.673,27
TOTALE	66.663,71	20.912,96	45.750,75

Tabella 1 – Potenzialità estrattive del progetto presentato

Premesso che i suddetti dati non risultano corretti, posto che, letto nel complesso, il progetto annulla di fatto la potenzialità estrattiva dell'intero Polo (sul punto si rimanda a quanto precisato nella osservazione I), si osserva che il progetto risulta anche sotto questo ulteriore profilo errato ed incompleto, dovendo indennizzare le parti coinvolte per l'intera perdita della capacità estrattiva del Polo prevista dal PAE in conformità al PIAE, pari a 215.000 m³.

In aggiunta, sempre relativamente alla Proposta di Indennità di cui alla TAV 7/A, si osserva che la proposta di indennizzo formulata dimostra una non accettabile approssimazione, trattandosi di indennizzo parziale e formulato per la sola parte finale di un intervento ben più complesso e articolato, che ricomprende anche le nuove condotte acquedottistiche di interconnessione tra il campo pozzi di Possessione Riva e Bosco Fontana e quella di sostituzione dell'Adduttrice Fontana-Carpi, la cui sommatoria determina un danno massivo alle aree estrattive.

Tutti i provvedimenti di esproprio e servitù, seppur emessi in tempi diversi e derivanti da distinti procedimenti, incidono, allo stato di fatto, sulle stesse aree e devono, pertanto, essere contestualizzati in un unico quadro di indennizzo, in quanto la loro sommatoria preclude nel complesso la realizzazione delle attività estrattive dell'intero polo rispetto a quelle evidenziate di volta in volta.

In coerenza con quanto sopra evidenziato e richiesto, si contesta dunque il progetto in esame anche nella parte relativa alla proposta di indennità, che prevede l'indennizzo dei mc relativi alla sola potenzialità estrattiva persa (ricavata erroneamente, come detto, dalla differenza tra la potenzialità prima e dopo l'apposizione del vincolo).

Il valore del danno causato dalla mancata estrazione di ghiaia deve essere inoltre sommato alla perdita di valore della superficie estrattiva che può essere mantenuta ad uso agricolo, stante che il danno per mancata estrazione riguarda il sottosuolo, mentre la servitù a tutela delle opere riguarda il soprassuolo, per cui si contesta l'operazione di decurtazione operata in sede di calcolo dell'indennizzo.

Le cifre di indennizzo proposte sono inoltre incongrue e non coerenti con i valori correnti di mercato, a cui ci si deve attenere come previsto per legge e, pertanto, già in tale sede (e nei confronti dell'autorità delegata all'esproprio) si contestano (e si contesteranno), i valori allo stato indicati.

In conclusione, in considerazione dell'ingente danno economico arrecato alla Scrivente dalla realizzazione del progetto così come formulato, con riferimento a:

- localizzazione e contesto territoriale;
- tipologia del giacimento derivata da stratigrafie specifiche e analisi granulometrica;
- tipologia estrattiva di cava a cielo aperto;
- possibilità di produrre inerti destinati al mercato zonale;
- assenza di alternative similari,



si chiede l'accoglimento delle Osservazioni formulate, con particolare riguardo alla modifica di quanto indicato in modo incompleto ed alla correzione dei gravi errori indicati nella proposta di variante al PAE, che di fatto annulla, senza congrua motivazione ed in violazione della disciplina vigente, se non adeguatamente modificata, le potenzialità estrattive del Polo, vanificando le scelte programmatiche degli enti competenti alla pianificazione urbanistica di settore.

Si resta pertanto in attesa delle controdeduzioni alle presenti osservazioni e naturalmente a disposizione per i chiarimenti che si ritenessero opportuni.